



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTI i decreti n. 89748 del 29.04.2015 e n. 89749 del 29.04.2015 che hanno autorizzato la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale esclusivamente in favore dei lavoratori interessati appartenenti alle sedi per le quali le verifiche ispettive effettuate e pervenute alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione alla data del 23.02.2015, non abbiano accertato alcuna irregolarità;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 06.03.2013 relativo alla società ENAS – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 11.03.2013 al 04.08.2013, il cui decreto è in corso di emissione;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.09.2013 relativo all'ENAS – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'ENAS – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE;

VISTA la nota prot. 18235 del 06.11.2013 del Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale di Vicenza che, a seguito della verifica ispettiva presso le sedi site nella provincia, accertava gravi irregolarità nella fruizione della CIG in deroga;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

CONSIDERATO che la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ha ritenuto opportuno richiedere una verifica ispettiva da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti su tutte le sedi interessate dal provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

VISTE le note delle Direzioni Territoriali del Lavoro pervenute alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione successivamente alla data del 23.02.2015 che hanno avuto un esito positivo e in particolare la nota della DTL di Rieti prot. 0003046 del 31.03.2015, la nota della DTL di L'Aquila prot. 0006829 del 26.03.2015, la nota della DTL di Bari prot. 17556 del 04.03.2015, la nota della DTL di Ragusa prot. 667 del 27.02.2015, la nota della DTL di Crotone prot. 8473 del 10.11.2014, pervenuta in data 24.02.2015, la nota della DTL di Lucca – Massa Carrara prot. 0003757 del 26.02.2015, la nota della DTL di Napoli prot.-0029840 del 09.06.2015, la nota della DTL di Roma prot. 00042 del 16.03.2015, la nota della DTL di Pescara prot.00185 del 12.05.2015, la nota della DTL di Benevento prot. 0004078 del 26.03-2015, la nota della DTL di Vibo Valentia prot. 4246 del 12.05.2015 la nota della DTL di Catania prot. 663 del 09.06.2015, la nota dell'Ispettorato provinciale di Trapani prot. 5222 del 04.09.2015; la nota della DTL di Frosinone prot. 0018873 del 15.07.2015 relativamente al periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, la nota della DTL di Siracusa prot. 004054 del 25.08.2015;

VISTA la nota della DTL di Frosinone prot. 0018873 del 15.07.2015 che ha avuto un esito negativo relativamente al periodo dall'11.03.2013 al 04.08.2013;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale esclusivamente in favore dei lavoratori interessati appartenenti alle sedi per le quali le verifiche ispettive effettuate non abbiano accertato alcuna irregolarità;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.09.2013, in favore di un numero massimo di 89 lavoratori, di cui n. 37 con contratto part-time medio del 57,47%, dipendenti dell'ENAS – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE, collocati presso le sedi site in:

- Regione Abruzzo: n. 5 lavoratori così distribuiti:
  - L'Aquila: n. 2 lavoratori;
  - Pescara: n. 3 lavoratori;
- Regione Calabria: n.4 lavoratori così distribuiti:
  - Crotona: n. 3 lavoratori;
  - Vibo Valentia: n. 1 lavoratore;
- Regione Campania: n. 11 lavoratori così distribuiti:
  - Napoli: n. 9 lavoratori;
  - Benevento: n. 2 lavoratori;
- Regione Lazio n.40 lavoratori così distribuiti:
  - Frosinone: n.3 lavoratori;
  - Rieti: n. 3 lavoratori;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Roma : n. 34 lavoratori;
- Regione Puglia: n.9 lavoratori così distribuiti:
  - Andria (BT): n. 2 lavoratori;
  - Bari n. 7 lavoratori;
- Regione Siciliana: 18 lavoratori così distribuiti:
  - Catania: n. 6 lavoratori;
  - Ragusa: n. 2 lavoratori;
  - Siracusa: n. 7 lavoratori;
  - Trapani: n. 3 lavoratori;
- Regione Toscana: Massa n. 2 lavoratori.

I lavoratori saranno sospesi a rotazione con riduzione media del 25% dell'orario di lavoro.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 103.229,57 (centotremiladuecentoventinove/57).

Codice fiscale: 80191930587

Matricola INPS: 7010620941

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 2**

L'onere complessivo pari ad euro 103.229,57 (centotremiladuecentoventinove/57).è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 12/11/2015

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan